Unité des Communes valdôtaines

GRAND-COMBIN

CHEZ RONCOZ, 29/i - 11010 Gignod

(Vallée d'Aoste)

CONVENZIONE

con l'associazione di volontariato

"VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE"

per il concorso alle attività di TRASPORTO E ASSISTENZA DI ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, MINORI DISAGIATI

CONVENZIONE

TRA

l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin (di seguito Unité) con sede in Gignod Fraz. Chez Roncoz 29/i (C.F. 80003190073 - P.I. 00140370073) rappresentata dal Presidente pro tempore, Sig. Joël CRETON, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente

E

l'Associazione di volontariato denominata "VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE", (di seguito indicata Associazione), con sede in VALPELLINE, Località Capoluogo n. 7, CF 91025370072, nella persona del suo vice Presidente Sig.ra Susy ROBBIN, nata ad Aosta il 30.05.1969 e residente in Valpelline, Fraz. Capoluogo 13.

PREMESSO CHE

- la legge n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e in particolare art. 1, commi 4 e 5, prevedono di norma il principio generale, che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato e che alla gestione dei servizi provvedono i soggetti pubblici, ma anche, in un quadro di interventi concertati, intervengano le Organizzazioni di Volontariato; ed è stato confermato che, proprio attraverso il convenzionamento ed esercitando le attività previste nel proprio statuto, le associazioni di volontariato svolgono un ruolo attivo e di primaria importanza anche nella programmazione degli interventi insieme a enti locali, Regioni e Stato";

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001, all'art. 3, prevede che le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi, in due forme:

  1. come espressione organizzata di solidarietà sociale, autoaiuto e reciprocità

  2. come strumento di collaborazione nell'attuazione di interventi complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa e altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato stabilendo forme di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato avvalendosi dello strumento della "convenzione" di cui alla già citata Legge n. 266/91;

- la legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 come modificata dalla legge regionale 29 marzo 2007 n. 4, ha provveduto a disciplinare le attività di volontariato ai sensi della legge n. 266/91; in particolare l'art. 7 della legge 266/1991 stabilisce che lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa; con la precisazione che **le convenzioni devono prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo** della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese;

- l'art. 8 (Convenzioni) della succitata l.r. 16/2005 dispone che le organizzazioni iscritte nel registro da almeno tre mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici; gli elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3859, del 30 dicembre 2008, fissa gli elementi essenziali delle convenzioni da stipulare con organizzazioni di volontariato;

- il Patto della Salute 2014-2016 ha l'ambizione di considerare il sistema salute come un insieme di attori che costituiscono valore per il paese

PRECISATO CHE

1. L'Unité Grand-Combin eroga in forma associata per tutti i Comuni del comprensorio servizi a favore delle persone anziane a carattere residenziale presso le strutture di Doues, Gignod, Roisan, e domiciliare sul territorio comunitario.

2. Ai Comuni spettano, tra l'altro, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale nel settore dei servizi sociali.

3. Alcune persone, risultando prive di un'adeguata rete familiare, necessitano, tra l'altro, di sostegno per il trasporto presso strutture sanitarie o che erogano servizi di base.

4. Nel territorio comunitario è presente l'Associazione di volontariato "VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE" che opera sul territorio per fornire servizi a valenza sociale, in coerenza con quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e dalla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 relativa alla "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale" che prevede appunto tra gli ambiti di attività delle organizzazioni di volontariato quello "*sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica*."

5. L'Associazione succitata che opera sul territorio dell'Unité, ha ottenuto l'iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge 266/91 con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1715 in data 22 dicembre 1993, che tra i compiti previsti nello statuto dell'Associazione rientrano i servizi di carattere sociale e/o sanitario, che la stessa non persegue scopi di lucro e che le prestazioni dei soci sono gratuite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. L'Unité si avvale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, dei volontari dell'Associazione nelle attività a valenza sociale e particolarmente:

   a) nel trasporto di utenti delle microcomunità da e per altre strutture sanitarie;

b) nell'eventuale assistenza agli utenti delle microcomunità in caso di visite e/o interventi presso altre strutture sanitarie;

c) nell'accompagnamento di persone anziane residenti nell'Unité per visite o terapie;

d) nell'accompagnamento di persone diversamente abili residenti nell'Unité per visite o terapie;

e) nell'accompagnamento di minori disagiati residenti nell'Unité per visite, terapie o altro tipo di assistenza;

f) accompagnamento di utenti seguiti dal servizio di assistenza domiciliare per brevi passeggiate e compagnia;

g) ritiro e trasporto a domicilio di farmaci per utenti residenti nei comuni dell'Unité;

h) piccole commissioni per utenti residenti nell'Unité seguiti dal servizio di assistenza domiciliare o comunque con problematiche di carattere sociale;

i) attività legate al ritiro e alla consegna di derrate c/o la sede Regionale del Banco alimentare.

6. Utenti destinatari già in carico all'Unité presso le microcomunità o i servizi domiciliari: le richieste potranno essere effettuate mediante apposito modulo a firma del referente del servizio.

7. Utenti non in carico ai servizi gestiti dall'Unité: le richieste dovranno essere accompagnate da una relazione scritta dell'assistente sociale nella quale si evidenzino le motivazioni per le quali l'utente non può far fronte con mezzi propri o di famigliari alle esigenze:

   a) persone con età superiore ai 65 anni non in grado, anche solo per problematiche temporanee, di utilizzare mezzi di trasporto propri e/o pubblici, oppure minori di anni 18 che per vari motivi non possono utilizzare mezzi di trasporto pubblici e che non possono essere supportati da famigliari entro il 2° grado di parentela o da altre persone fidate.

   b) utenti ricompresi nella fascia di età 18/65 anni con invalidità riconosciuta superiore al 65%, persone interdette o persone temporaneamente inabili che non possono essere supportate da famigliari entro il 3° grado di parentela o da altre persone fidate.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

1. L'Unité invierà tramite posta elettronica certificata la richiesta di espletamento del servizio, di norma entro 7 giorni dall'inizio dello stesso.

2. L'Associazione entro i successivi 3 giorni dovrà confermare tramite posta elettronica la disponibilità o meno a svolgere il servizio.

3. In caso di svolgimento di servizi non autorizzati con le modalità di cui sopra, l'Amministrazione non riconoscerà il corrispettivo di cui all'art. 6.

Art. 3 - Attitudine e della capacità operativa

1. L'Associazione dovrà dimostrare al momento della firma della convenzione e ogni qualvolta richiesto, di aver stipulato le polizze assicurative in materia a favore di terzi e del personale impegnato. Detto personale dovrà essere regolarmente iscritto nel registro in capo all'Associazione dei Volontari del soccorso della Valpelline.

2. Le polizze hanno effetto esclusivamente per le attività elencate all'art. 1 – "Oggetto della convenzione".

3. L'Associazione si impegna a garantire che la professionalità di detto personale sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle modalità di esercizio delle stesse.

4. L'Unité è esonerata da qualsiasi responsabilità penale, civile o amministrativa che derivi dall'attività dell'Associazione nello svolgimento delle proprie attività statutarie ivi comprese la partecipazione ad esercitazioni, corsi formativi e di aggiornamento, riunioni, assemblee associative, manifestazioni e l'espletamento dei servizi interni dell'Associazione.

5. L'Associazione si impegna a:

   a. applicare, se del caso, per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari ed al loro impiego;

   b. osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale dipendente;

   c. garantire la reperibilità telefonica di un suo referente 24 ore su 24;

   d. assicurare, minimo un servizio a settimana, con preavviso di almeno 72 ore;

   e. fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, due numeri telefonici di pronta reperibilità;

   f. garantire l'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati per i servizi;

   g. annotare su un apposito registro presente sul veicolo di servizio, i servizi ed i chilometri percorsi;

   h. trasmettere entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, un rendiconto delle attività svolte e dei km percorsi, con indicazione del costo del servizio.

Art. 4 - Accertamenti

1. E' facoltà dell'Amministrazione procedere agli accertamenti ed alle verifiche che ritenga necessarie al fine di verificare tutti gli aspetti che configurano e qualificano il livello di operatività dell'Associazione mediante controlli sullo svolgimento dell'attività.

2. E' facoltà dell'Amministrazione procedere a compiere indagini a campione sull'utenza

per misurare l'efficienza e la congruità delle attività oggetto della convenzione.

Art. 5 - Numero degli aderenti impegnati nelle attività oggetto della convenzione, eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate

1. L'Associazione si avvale per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione di n. 15 volontari.

2. Nel caso si presenti la necessità di ricorrere a eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate, impegnati nelle attività oggetto della convenzione, e il tipo di rapporto intercorrente, l'Associazione dovrà informare preventivamente l'amministrazione.

Art. 6 - Oneri relativi alle coperture assicurative e entità del rimborso delle spese

1. L'Unité si impegna a rimborsare gli oneri relativi alle coperture assicurative sostenute da parte dell'organizzazione di volontariato per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate, limitatamente alle quote relative agli aderenti impegnati nelle attività stesse (indicando i nomi del personale effettivamente in servizio), a carico dell'ente convenzionante, se non altrimenti coperti da convenzioni già in atto ed in particolare al rimborso degli oneri relativi alle seguenti polizze assicurative stipulate ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91 e dall'art. 8, comma 6, della L.R, n. 16/2005, ovvero copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti all'Associazione.

2. L'Unité si impegna al rimborso delle spese assegnate all'organizzazione di volontariato per i costi di gestione dell'attività oggetto della convenzione, e nello specifico le spese vive documentate sostenute dall'organizzazione di volontariato:

   - rimborso delle spese per l'acquisto del carburante necessario per l'effettuazione dei servizi da rendicontare sulla base dei chilometri percorsi e delle tabelle ACI;

   - rimborso dei costi di assicurazione sostenuti per il veicolo utilizzato.

3. L'Unité si impegna al rimborso delle spese dei costi di struttura (relativi alla sede, alla manutenzione dei mezzi…) da imputare proporzionalmente all'attività concretamente espletata dall'organizzazione di volontariato.

Art. 7 - Obblighi dell'associazione

1. L'Associazione ha l'obbligo di predisporre e presentare all'ente convenzionante una relazione sull'attività oggetto della convenzione contestualmente alla rendicontazione del rimborso delle spese.

Art. 8 - Durata del rapporto convenzionale

1. La durata della convenzione è di un anno a decorrere dalla data di stipula.

Art. 9 - Cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca del rimborso delle spese

1. L'Amministrazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione qualora si verifichino significative variazioni degli elementi indicati nelle sue premesse.

2. L'Associazione ed i suoi iscritti si impegnano a rispettare con la dovuta puntualità le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione anche per quanto concerne il rispetto dell'operato delle altre forze con le quali saranno chiamati ad intervenire.

3. L'Amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, previa diffida, dalla presente convenzione in presenza di deficienze ed irregolarità nella conduzione delle attività dell'Associazione ovvero per sue gravi inadempienze nello svolgimento delle attività convenzionate, o per interventi e / o comportamenti dell'Associazione e dei propri iscritti che pregiudichino il buon nome dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin ed i rapporti tra l'Unité ed altri Enti ed Associazioni.

4. La cancellazione dell'Associazione dal registro regionale delle Associazioni di volontariato costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 10 - Penali

1. In caso di mancato rispetto dei termini del servizio l'Amministrazione non sarà tenuta la rimborso delle relative spese.

2. Per ogni e qualsiasi controversia , comunque attinente all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente impegno, sarà unicamente competente il Foro di Aosta.

Art. 11 - Responsabile del trattamento dei dati personali e del responsabile della sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/2008 Sicurezza e salute dei lavoratori

1. L'Associazione nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. L'Associazione si impegna ad adempiere a tutti i disposti del D.lgs 81/08.

Art. 12 - Responsabile unico e direttore dell'esecuzione

1. L'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin individua il funzionario del settore

socio-assistenziale quale Responsabile unico del procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto.

Art. 13 - Spese di bollo e registrazione

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a carico del soggetto richiedente.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente legislazione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Gignod li .....

PER L'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

IL DIRIGENTE

PER L'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE"

IL VICE PRESIDENTE